

Legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr)

Modifica del 5 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2006¹,
decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 1985² sull'affitto agricolo è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. b

¹ La presente legge si applica all'affitto di:

- b. aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1, 2, 3 e 5 della legge federale del 4 ottobre 1991³ sul diritto fondiario rurale;

Art. 2a Fondi ubicati in una zona edificabile

¹ La presente legge non si applica all'affitto di fondi adibiti all'agricoltura qualora la cosa affittata sia interamente situata in una zona edificabile ai sensi dell'articolo 15 della legge del 22 giugno 1979⁴ sulla pianificazione del territorio.

² I contratti di affitto agricolo in cui la cosa affittata per la durata del contratto è situata interamente in una zona edificabile ai sensi dell'articolo 15 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio rimangono sottoposti al diritto in materia di affitto agricolo per la durata legale dell'affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o protratta giudizialmente.

Art. 7 cpv. 3

³ Una durata più breve è autorizzata quando circostanze personali o economiche di una parte o altri motivi obiettivi lo giustificano.

¹ FF 2006 5815

² RS 221.213.2

³ RS 211.412.11

⁴ RS 700; RU 2007 3637

Art. 16 cpv. 4

⁴ Se la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell'articolo 15 della legge del 22 giugno 1979⁵ sulla pianificazione del territorio, la disdetta può essere data per i fondi che non rientrano nel campo d'applicazione della legge federale del 4 ottobre 1991⁶ sul diritto fondiario rurale e il contratto d'affitto può essere continuato senza tali fondi.

Art. 27 cpv. 2 lett. e

² Se la disdetta è stata data dal locatore, questi deve provare che non si può ragionevolmente pretendere che egli continui l'affitto o che la protrazione è ingiustificata per altri motivi. La protrazione dell'affitto non può, in particolare, essere ragionevolmente pretesa od è ingiustificata allorquando:

- e. la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell'articolo 15 legge del 22 giugno 1979⁷ sulla pianificazione del territorio per i fondi che non rientrano nel campo d'applicazione della legge federale del 4 ottobre 1991⁸ sul diritto fondiario rurale.

Titolo prima dell'art. 30

Capitolo 3: Affitto particella per particella

Art. 31 cpv. 2 lett. b

Abrogata

Sezione 2 (art. 33–35)

Abrogata

Art. 36 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 37 lett. a

Il fitto per un'azienda agricola si compone di:

- a. una percentuale adeguata del valore di reddito secondo l'articolo 10 della legge federale del 4 ottobre 1991⁹ sul diritto fondiario rurale;

⁵ RS 700; RU 2007 3637

⁶ RS 211.412.11

⁷ RS 700; RU 2007 3637

⁸ RS 211.412.11

⁹ RS 211.412.11

Art. 40 cpv. 2

Abrogato

Capitolo 6 (art. 54–57)

Abrogato

Art. 60b Disposizioni transitorie relative alla modifica del 5 ottobre 2007

¹ I contratti d'affitto relativi a fondi adibiti all'agricoltura, qualora la cosa affittata sia interamente situata in una zona edificabile secondo l'articolo 15 della legge federale del 22 giugno 1979¹⁰ sulla pianificazione del territorio, rimangono sottoposti al diritto in materia di affitto agricolo per la durata legale dell'affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o proratta giudizialmente.

² I contratti d'affitto relativi ad aziende agricole che non soddisfano più le esigenze quanto alla dimensione minima (art. 1 cpv. 1 lett. b) sussistono come contratti relativi ad aziende agricole per la durata legale dell'affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o proratta giudizialmente.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2007¹¹

Termine di referendum: 24 gennaio 2008

¹⁰ RS 700; RU 2007 3637

¹¹ FF 2007 6531

